

Immobili pubblici e beni culturali: quale regime?

La recente abrogazione dell'articolo 4 [1] del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011 pone agli operatori del diritto del patrimonio culturale una rilevante questione in tema di diritto intertemporale.

Infatti, la norma de qua aveva modificato la cadenza temporale contenuta in diversi articoli del Codice dei beni culturali sulla temporalità delle cose immobili portandola dai canonici cinquanta anni ai settanta anni. Tale requisito, ad esempio, previsto dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 risulta necessario per poter tutelare i beni culturali. I settanta anni sono richiamati anche all'articolo 12 per la c.d. verifica di interesse culturale e all'articolo 54 comma 2 per l'inalienabilità delle cose soggette a verifica culturale fino all'esito del procedimento.

In passato, l'aumento del limite temporale era stato visto con sfavore da quanti ritenevano che in tale modo diminuissero le possibilità di riconoscimento di tutela e di valorizzazione per un notevole numero di cose, pur di interesse culturale, ma che non possedevano ancora il requisito dei settanta anni.

Oggi, l'abrogazione della norma che ha introdotto tale limite temporale è stata prevista dalla lettera v) dell'articolo 217, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciò comporta un'incertezza normativa della materia di notevole gravità e, soprattutto, pone a rischio gran parte dei beni culturali.

Infatti, è principio di teoria generale del diritto che *abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata*, non ammettendosi che torni in vita ciò che abbia cessato di esistere. In buona sostanza, la dottrina maggioritaria ha configurato da tempo l'effetto abrogativo come permanente ed irreversibile proprio per il suo istantaneo compiersi ed esaurirsi.

Un'eccezione a tale affermazione si potrebbe avere solo nei casi in cui la stessa legge abrogatrice preveda espressamente la reviviscenza della disposizione abrogata, non ammettendosi altre possibilità. Risulta evidente che l'abrogazione effettuata dalla lettera v) dell'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non abbia previsto anche la reviviscenza delle norme abrogate che contenevano il limite temporale per il riconoscimento dell'interesse culturale.

¹ Ad eccezione dei commi 13 e 14 che tuttavia non rilevano ai fini delle presenti note.

Da qui la segnalazione di un vero e proprio vuoto normativo che dovrà rapidamente essere colmato dall'intervento del Legislatore per non rischiare di rendere inconsistenti le norme di tutela dei beni culturali.

Alessandro Ferretti

(Autore di pubblicazioni in materia di beni culturali)

Blog: <https://bretella.wordpress.com/>